



**REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELL' ASSOCIAZIONISMO E PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI**

TITOLO I - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 - Principi e finalità
- Art. 2 - Quadro degli interventi
- Art. 3 - Forme di intervento

TITOLO II - ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- Art. 4 - Istituzione del registro delle associazioni
- Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione al registro
- Art. 6 - Modalità di iscrizione
- Art. 7 - Tenuta e aggiornamento del registro
- Art. 8 - Cancellazione dal registro
- Art. 9 - Pubblicità

TITOLO III - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 10 - Tipologie e condizioni
- Art. 11 - Entità del contributo
- Art. 12 - Verifica dei requisiti
- Art. 13 - Enti non iscritti al registro
- Art. 14 - Criteri di concessione
- Art. 15 - Fase di erogazione
- Art. 16 - Riduzione del contributo
- Art. 17 - Revoca del contributo

CAPO II - CONTRIBUTI ANNUALI

- Art. 18 - Settori d'intervento
- Art. 19 - Soggetti ammessi
- Art. 20 - Domande
- Art. 21 - Procedimento
- Art. 22 - Rendicontazione ed erogazione

CAPO III - CONTRIBUTI PER SPECIFICHE OPERAZIONI ED OPERE

- Art. 23 - Soggetti e iniziative ammessi
- Art. 24 - Domande
- Art. 25 - Procedimento
- Art. 26 - Convenzione
- Art. 27 - Pubblicità
- Art. 28 - Rendicontazione ed erogazione
- Art. 29 - Acconti

TITOLO IV - CONCESSIONE DI BENI

- Art. 30 - Destinatari

Art. 31 - Procedimento
Art. 32 - Convenzione

TITOLO V - CONCESSIONE DI BENEFICI

Art. 33 - Servizi
Art. 34 - Concessioni diverse
Art. 35 - Patrocinio

TITOLO VI - ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 36 - Istituzione
Art. 37 - Dati
Art. 38 - Tenuta e aggiornamento
Art. 39 - Pubblicazione

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Responsabilità
Art. 41 - Esclusioni

TITOLO I - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il Comune di Settingiano riconosce e promuove il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le attività che perseguono lo sviluppo della persona e il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, attraverso manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio, ricreative e sportive, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico e di tutela delle tradizioni locali.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge n. 383 del 7.12.2000 e dallo statuto comunale.

Art. 2 - Quadro degli interventi

1. Il Comune contribuisce economicamente ad attività svolte, sia da libere associazioni, come da enti pubblici e privati, da società, da persone fisiche ed in genere da terzi, le quali presentino carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente.
2. Possono essere destinatari degli interventi di cui al presente regolamento anche le società di cui all'art. 2247 del Codice Civile per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.

Art. 3 - Forme di intervento

1. L'Amministrazione comunale è autorizzata ad intervenire per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante:
 - a) la concessione di contributi finanziari in misura predeterminata e correlata al perseguimento di finalità pubbliche o interessi generali;
 - b) la fornitura diretta di prestazioni e servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente. In tal caso il costo delle prestazioni e dei servizi, calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale, va a diminuire l'entità del contributo eventualmente concesso;
 - c) la predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalità e iniziative di carattere generale, e quindi concessione temporanea e momentanea di sedi ed impianti;
 - d) la concessione in uso momentaneo di immobili (previa corresponsione di un canone determinato) e di beni mobili di proprietà comunale per associazioni e volontariato (previo versamento di idonea cauzione);
 - e) il prestito, mediante il versamento di idonea cauzione, di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
 - f) la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
 - g) la concessione del patrocinio allorquando l'iniziativa risponda a finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie.

TITOLO II - ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 4 - Istituzione del registro delle associazioni

1. E' istituito il registro comunale delle associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro.
2. Il registro è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) attività socio-sanitarie e di volontariato;
 - b) cultura e spettacolo;
 - c) tutela dell'ambiente;
 - d) sviluppo economico;

- e) attività ricreative, sportive e di promozione del territorio;
 - f) interventi diversi.
2. Ogni associazione può essere iscritta in una soltanto delle sezioni di cui al comma precedente. Nel caso di associazioni operanti in più settori, l'assegnazione sarà determinata dalla Giunta comunale in base all'attività prevalente.

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione al registro

1. Possono richiedere l'iscrizione al registro le associazioni regolarmente costituite da almeno un anno, operanti nell'ambito comunale e che hanno sede nel territorio comunale.
2. Possono essere, altresì, iscritte nel registro le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a) l'assenza di scopo di lucro;
 - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.
4. Non possono essere iscritte nel registro le società, gli enti pubblici, le rappresentanze sovracomunali, nazionali, regionali e provinciali dell'associazionismo di base, i partiti, le associazioni sindacali, professionali di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

Art. 6 - Modalità di iscrizione

1. Le domande di iscrizione nel registro, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale registrati a termini di legge, dall'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative, dalla sede dell'associazione e dai dati previsti al comma 2 dell'art. 7, devono essere indirizzate al Sindaco in carta semplice e presentate all'ufficio protocollo.
2. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica di quanto disposto dall'art. 5, il Responsabile del servizio provvede all'iscrizione nel registro dandone comunicazione al richiedente.

Art. 7 - Tenuta e aggiornamento del registro

1. Ciascuna sezione del registro è tenuta dal servizio comunale cui afferisce per competenza il corrispondente settore d'intervento, di cui al precedente art. 4; copia aggiornata di ciascuna sezione del registro è tenuta presso l'ufficio del Segretario generale.
2. Per ogni associazione iscritta al registro dovranno essere riportati e costantemente aggiornati a cura del competente ufficio i seguenti dati:
 - a) denominazione;
 - b) natura giuridica;
 - c) sede legale;
 - d) scopi e attività, espressi in forma sintetica;
 - e) numero dei soci;
 - f) generalità e recapito del legale rappresentante;
 - g) codice fiscale e/o partita IVA.
3. Le associazioni iscritte dovranno comunicare tempestivamente eventuali modifiche statutarie, nonché le variazioni del legale rappresentante.
4. I servizi competenti potranno richiedere periodicamente, anche mediante l'invio di appositi moduli, aggiornamenti dei dati relativi alle attività delle associazioni.

Art. 8 - Cancellazione dal registro

1. La cancellazione dal registro è disposta con provvedimento del sindaco qualora:
 - a) non vengano rispettate le disposizioni di cui all'art. 5;
 - b) l'associazione attui iniziative che vadano a ledere l'immagine del Comune;

- c) l'associazione risulti inattiva da almeno tre anni;
 - d) venga richiesta dalla stessa associazione.
2. Dell'avvenuta cancellazione è data notizia al legale rappresentante risultante iscritto al registro.

Art. 9 - Pubblicità

1. Il Comune cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte al registro.

TITOLO III - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 10 - Tipologie e condizioni

1. I contributi e gli interventi di cui all'art. 3 possono essere concessi:
- a) per attività di carattere continuativo (contributi annuali);
 - b) per singole iniziative od opere (contributi *ad hoc*).
2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di associazioni, enti e istituzioni cittadine di particolare rilievo e tradizione, iscritte presso il registro comunale delle associazioni, ovvero di iniziative e manifestazioni periodiche di rimarchevole importanza, il Consiglio comunale può prevedere l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione (contributi nominativi).
3. I contributi nominativi di cui al precedente comma sono erogati con le modalità e nei termini stabiliti dalla Giunta comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 16, se trattasi di contributi annuali per attività continuativa, ovvero delle prescrizioni di cui al successivo art. 22, se trattasi di contributi per iniziative periodiche.
4. Il richiedente deve sempre attestare esplicitamente se per le attività o per le singole iniziative ha richiesto e percepito altri contributi o sovvenzioni e in quale misura.

Art. 11 - Entità del contributo

1. La concessione del contributo considera solo le spese che fanno carico al richiedente con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
2. L'amministrazione ammette a contributo solo le spese che appaiono, a suo insindacabile giudizio, necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda, tenendo eventualmente conto anche di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti dal richiedente.
3. L'entità del contributo non può di norma superare l'ottanta per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti.
4. Per iniziative o attività di particolare rilievo sociale e utilità pubblica la Giunta comunale potrà deliberare, motivandola adeguatamente, la concessione di contributi oltre il limite massimo dell'ottanta per cento di cui al comma precedente, previo parere della competente commissione consiliare; se il predetto parere non viene reso entro 15 giorni dalla richiesta, è facoltà della Giunta procedere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.

Art. 12 - Verifica dei requisiti

1. I servizi comunali competenti devono istruire le varie domande verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo all'ammissibilità e congruità delle spese previste nonché alle altre condizioni di cui al comma 4 dell'art. 4.

Art. 13 - Enti non iscritti al registro

1. Gli enti pubblici e privati non iscritti al registro comunale dell'associazionismo devono presentare, in allegato alla domanda di contributo, anche la seguente documentazione suppletiva, salvo che non sia stata in precedenza acquisita dal Comune:

- a) atto costitutivo con allegato lo statuto;
- b) copia del codice fiscale dell'ente e partita IVA;
- c) copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario;
- d) documentazione ai fini dell'assoggettamento alla ritenuta IRPEG.

Art. 14 - Criteri di concessione

1. La Giunta comunale delibera la concessione dei contributi sulla base delle norme del presente regolamento, delle direttive programmatiche contenute nella relazione previsionale che corredata il bilancio deliberato dal Consiglio comunale e delle indicazioni del dirigente responsabile del servizio proponente osservando i seguenti criteri:

- a) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria;
- b) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività;
- c) validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo;
- d) compatibilità dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune;

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta determina anche le modalità di erogazione del contributo e individua il servizio competente alla liquidazione dello stesso, che, di norma, dovrà essere lo stesso servizio proponente.

3. Della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data immediata comunicazione agli interessati, a cura del servizio cui è demandata la liquidazione.

Art. 15 - Fase di erogazione

1. I servizi comunali competenti provvedono alla liquidazione dei contributi, che avviene con determinazione del dirigente di settore, entro i limiti e con le modalità stabiliti dalla Giunta.

2. La fase o momento dell'erogazione non può mai prescindere dall'attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata, nonché dalla verifica dei rendiconti di cui ai successivi artt. 16 e 22.

3. E' fatto sempre obbligo della pubblicazione nell'elenco dei beneficiari in conformità di quanto previsto al Titolo V.

Art. 16 - Riduzione del contributo

1. Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Giunta, su proposta del responsabile del servizio competente, qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa ai sensi del precedente art. 5, o una concreta partecipazione di cui al comma 4 dell'art. 4.

Art. 17 - Revoca del contributo

1. Nel caso che l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune, la Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio competente, procede alla revoca del contributo.

2. Parimenti, il contributo è revocato qualora:

- a) la rendicontazione di cui agli artt. 16 e 22 non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta, entro i termini stabiliti;
- b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

CAPO II - CONTRIBUTI ANNUALI

Art. 18 - Settori d'intervento

1. La Giunta comunale determina, con apposito provvedimento, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, e sulla base delle indicazioni e direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica, i settori di intervento per i quali è prevista la concessione di contributi annuali alle associazioni e agli enti cittadini per l'attività di carattere continuativo da essi realizzata nell'anno solare cui si riferisce il bilancio di previsione.
2. La Giunta, con il medesimo provvedimento, definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

Art. 19 - Soggetti ammessi

1. I contributi annuali possono essere concessi a favore delle associazioni iscritte al registro comunale dell'associazionismo.
2. I soggetti beneficiari di contributi *ad hoc* per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.

Art. 20 - Domande

1. Le domande di contributo annuale, rese in carta legale, devono essere firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, corredata di rendiconto completo delle entrate e delle spese, nonché la dichiarazione di cui al comma 4 dell'art. 4.
2. Il rendiconto di cui al comma precedente, da allegare alla domanda di contributo, deve essere presentato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
3. I soggetti che nell'anno precedente non hanno goduto del contributo annuale del Comune devono allegare alla domanda anche il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 21 - Procedimento

1. Sulle richieste di contributo annuale la Giunta comunale si pronuncerà, adottando i necessari provvedimenti, entro due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 22 - Rendicontazione ed erogazione

1. L'erogazione dei contributi annuali è disposta normalmente in unica soluzione, con le modalità di cui al precedente art. 9.
2. Per quanto riguarda i contributi nominativi, la Giunta può disporre la corresponsione di uno o più acconti, al fine di consentire l'avvio e/o la continuazione di iniziative o manifestazioni o il funzionamento di istituzioni.
3. Qualora il contributo sia concesso, il rendiconto dovrà essere corredato da idonea documentazione contabile, per un importo non inferiore al contributo medesimo.
4. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo medesimo.

CAPO III - CONTRIBUTI PER SPECIFICHE OPERAZIONI ED OPERE

Art. 23 - Soggetti e iniziative ammessi

1. I contributi *ad hoc* possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati, società, persone fisiche e in genere di terzi, di iniziative od opere le quali presentino carattere di pubblica utilità, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.
2. L'iniziativa od opera può essere svolta affiancando analoghi interventi del Comune per integrarli o completarli, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.

3. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi *ad hoc* per singole iniziative od opere comprese nei programmi già finanziati con detti contributi annuali.

Art. 24 - Domande

1. Le domande di contributo *ad hoc* per singole iniziative od opere possono essere presentate a preventivo, almeno due mesi prima dell'effettuazione dell'iniziativa.
2. La Giunta comunale può stabilire, a suo discrezionale e motivato giudizio, di accogliere anche domande di contributo presentate a consuntivo, purché entro e non oltre tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa.
3. Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell'iniziativa od opera oggetto della domanda, corredata di dettagliato bilancio preventivo, nonché l'indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto.

Art. 25 - Procedimento

1. Sulle richieste di contributo *ad hoc* la Giunta comunale si pronuncerà entro due mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 26 - Convenzione

1. Qualora il contributo superi l'importo di euro 8.000 e venga concesso per il miglioramento o la manutenzione di impianti sportivi, beni artistici, culturali e ambientali o altri beni immobili di proprietà sia pubblica che privata e di interesse collettivo, il rapporto col soggetto beneficiario dovrà essere disciplinato da apposita convenzione.

Art. 27 - Pubblicità

1. E' fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse un'apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune; tale inadempienza può dare luogo alla revoca del contributo, come previsto all'art. 11.
2. E', invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'amministrazione.

Art. 28 - Rendicontazione ed erogazione

1. L'erogazione dei contributi *ad hoc* è disposta con le modalità di cui al precedente art. 9, previa presentazione di rendiconto completo delle entrate e delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
2. Qualora il contributo sia concesso, il rendiconto dovrà essere corredato da idonea documentazione contabile, per un importo non inferiore al contributo medesimo.
3. La dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti dovranno essere presentate entro dieci mesi dal termine dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso, pena la revoca del contributo medesimo.

Art. 29 - Acconti

La Giunta, con la deliberazione di concessione del contributo, può disporre, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa od opera, la corresponsione di uno o più acconti, per un importo complessivo di norma non superiore all'ottanta per cento del contributo concesso.

TITOLO IV - CONCESSIONE DI BENI

Art. 30 - Destinatari

L'Amministrazione comunale può concedere in uso, alle associazioni o enti che statutariamente realizzano attività di pubblico interesse, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, beni immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o associazione stessa previa corresponsione di un canone determinato.

Art. 31 - Procedimento

1. La Giunta comunale delibera entro il 30 giugno di ogni anno l'elenco aggiornato degli immobili eventualmente destinabili a tale uso; tale elenco, completo delle indicazioni relative ad ubicazione, consistenza ed eventuale occupante, è pubblicato e comunicato con i mezzi ritenuti dalla Giunta più idonei.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno gli enti interessati devono presentare domanda al sindaco per le attività da svolgersi nell'anno successivo; alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui agli artt. 7 e 14.
3. La Giunta assegna gli immobili osservando i criteri di cui al precedente art. 8.

Art. 32 - Convenzione

La concessione in comodato deve essere regolata da apposita convenzione nella quale siano determinati gli obblighi delle parti, ivi compreso l'eventuale corrispettivo, e non può avere durata superiore ad un anno, salvo rinnovo tacito per uguali periodi, previa verifica da parte del servizio comunale competente del permanere delle condizioni che l'hanno determinata e del rispetto delle clausole della convenzione.

TITOLO V - CONCESSIONE DI BENEFICI

Art. 33 - Servizi

1. Il Comune può intervenire e provvedere, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, alla fornitura di prestazioni e di servizi, per la migliore riuscita di iniziative di particolare interesse pubblico.
2. La concessione dei benefici di cui al precedente comma viene accordata con determinazione del sindaco o dell'assessore competente, qualora sia possibile provvedere in economia, con mezzi propri dell'amministrazione.
3. I benefici vengono accordati con deliberazione della Giunta comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di forniture e appalti, allorché l'amministrazione intenda provvedere mediante affidamento a terzi.
4. L'associazione o ente beneficiario di cui al comma 3 è tenuto a presentare, al termine dell'iniziativa, il rendiconto completo delle entrate e delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante.
5. Il costo - calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale - per la fornitura di prestazioni e servizi, anche se effettuati in economia, va a diminuire il contributo eventualmente concesso dall'Amministrazione comunale per la realizzazione delle iniziative o attività proposte da associazioni o enti.

Art. 34 - Concessioni diverse

1. La concessione in uso occasionale e momentanea di sedi, impianti, suolo pubblico, come anche il prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere e la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza, vengono accordati con determinazione del sindaco o dell'assessore competente, dietro domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, sempre che la materia non sia diversamente regolamentata da appositi provvedimenti.
2. Nel caso di concessione in uso di sedi, sale, ecc. o di prestito di materiali, fatta salva specifica regolamentazione, gli immobili e i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati; di volta in volta dovrà essere constatata la integrità dei beni restituiti.

3. E' facoltà della Giunta comunale stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso dei beni di cui al comma precedente.
4. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso può essere accordato nel rispetto della normativa vigente con deliberazione della giunta comunale.

Art. 35 - Patrocinio

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti viene accordato con determinazione della Giunta comunale, dietro domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.
2. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari o agevolazioni a favore delle iniziative per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO VI - ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 36 - Istituzione

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 118 del 12.05.2000, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è suddiviso nelle sezioni nelle quali si articola il registro comunale dell'associazionismo.

Art. 37 - Dati

1. Per ciascuna persona giuridica, associazione o altro ente ed organismo iscritto all'albo sono indicati i seguenti dati:
 - denominazione o ragione sociale;
 - natura giuridica del soggetto;
 - sede legale, codice fiscale e/o partita IVA;
 - importo del contributo o sovvenzione;
 - motivazione del contributo o sovvenzione;
 - disposizioni di legge o norme regolamentari in base alle quali il contributo o sovvenzione è stato erogato o estremi del provvedimento con il quale viene erogato il contributo.
2. Per ciascuna persona fisica iscritta all'albo sono indicati i seguenti dati:
 - cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
 - codice fiscale;
 - importo del contributo o sovvenzione;
 - motivazione del contributo o sovvenzione;
 - disposizioni di legge o norme regolamentari in base alle quali il contributo o sovvenzione è stato erogato.

Art. 38 - Tenuta e aggiornamento

1. L'albo è tenuto dall'ufficio Affari Generali, in conformità agli elenchi predisposti dai servizi competenti e verificati dall'ufficio di ragioneria in base alle risultanze contabili. Con il provvedimento con cui si dispone il vantaggio economico ai sensi del presente regolamento, viene fatto carico al responsabile del competente servizio di includere il nominativo nell'elenco dei beneficiari da pubblicare nell'albo presso l'ufficio di Segreteria generale presso cui lo stesso è tenuto.

2. L'albo è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti beneficiari dei contributi e delle provvidenze attribuiti nel precedente esercizio.

Art. 39 - Pubblicazione

L'albo dei soggetti beneficiari è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune; della pubblicazione è data comunicazione ai cittadini con avviso pubblico.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino, secondo le modalità di accesso e pubblicità previste nelle norme vigenti;

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Responsabilità

1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui all'art. 3 sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.

2. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni e i permessi di legge.

3. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 41 - Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

- a)* per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
- b)* per i contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c)* per gli interventi urgenti di solidarietà in caso di calamità;
- d)* in genere per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.

2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.